

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N 45/14

R.G. N. 171/13

CRON N. 279/14

REP. N. 45/14

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Latisana, dott. Bruno CULURCIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 11.4.2013, n. cron. 3/13 avv. Gabriotti,

DA

MACOLINO Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gabriotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Cudini in Latisana (UD), piazza Indipendenza n. 21, giusta mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORE



CONTRO

AUTOVIE VENETE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* avv. Emilio Terpin, rappresentata e difesa dagli avv.ti Karen Miorin e Mauro Del Sal, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Latisana (UD), via Vittorio Veneto n. 9, per mandato a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

Conclusioni della parte attrice: **nel merito**: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero, in via alternativa *vel* cumulativa, ex art. 2043 c.c. di Autovie Venete S.p.A. nella causazione del sinistro di cui in

narrativa, condannarsi la medesima in persona del legale rappresentante *pro tempore* al risarcimento del danno patrimoniale – *sub specie* emergente e da fermo tecnico – sofferto da Alberto Macolino in conseguenza del sinistro *de quo* nella misura che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. Contenersi la condanna nei limiti di competenza per valore del Giudice adito. Spese e compenso di causa integralmente rifusi, con distrazione in favore del procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. Sentenza esecutiva *ex lege*.

Conclusioni della parte convenuta: nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi le domande attoree siccome infondate. Nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenersi il risarcimento in misura inferiore a quanto richiesto per quanto apparirà di giustizia in corso di causa. In ogni caso, spese di lite rifuse.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato, MACOLINO Alberto conveniva in giudizio AUTOVIE VENETE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale subito in occasione del sinistro occorso il 7.10.2012 in località Ronchis, lungo l'autostrada A4.

L'attore, premesso di essere venuto a collisione al km. 69+500 dell'A4 - in direzione Trieste Venezia - con un cane randagio introdottosi nell'arteria dal vecchio casello di Latisana privo di recinzione, chiedeva ex art. 2051 c.c. o, in via alternativa oppure cumulativa, ex art. 2043 c.c., la condanna della



convenuta al ristoro del danno patrimoniale subito, da quantificarsi nella misura risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva AUTOVIE VENETE S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate, stante la carenza di prove in ordine alla propria responsabilità, e, in subordine, il contenimento delle medesime nella misura ritenuta di giustizia, spese rifuse.

La causa veniva istruita con l'acquisizione e l'esame dei documenti offerti dalle parti e per testi; all'esito, precisate le conclusioni come da memorie depositate e da verbale d'udienza del 18.3.2014, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

a domanda è fondata e pertanto va accolta.

responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di individuare correttamente le problematiche sottese.

In proposito va subito osservato come, in tema di responsabilità del gestore del servizio autostradale per i sinistri verificatisi sulle relative tratte, si siano registraste negli ultimi anni forti oscillazioni nelle pronunce della Suprema Corte.

In passato, la prevalente giurisprudenza ha a lungo considerato di natura aquiliana la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada nei sinistri in questione, sul presupposto che il pagamento del pedaggio non costituisse un corrispettivo di un rapporto contrattuale bensì solo una prestazione dovuta per fruire di un pubblico servizio, per cui a carico del gestore non sorgeva alcun impegno di garantire la sicurezza del viaggio (cfr., tra molte, Cass. n. 10893/2001; Cass. n. 12314/1998).

Je

Successivamente, la questione come sopra delineata veniva rivisitata dalla Suprema Corte, la quale, quanto alle autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ipotizzava la configurabilità di un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c., per cui poteva ritenersi che le stesse fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione, affermando con una certa univocità che nei casi di specie fosse applicabile il citato art. 2051 c.c., attesa la posizione custodiale dei concessionari gestori sulla cosa. (cfr. Cass. n. 298/2003; Cass. n. 488/2003).

Riteneva invero la Cassazione che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applicasse anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle tratte autostradali da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari gestori si liberassero fornendo la prova del caso fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative nonché del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro apparisse verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. n. 2308/2007).



Dall'alveo della riportata maggioritaria giurisprudenza si distaccava pressoché isolata la pronuncia di cui alla sentenza n. 7037/2012, con cui la S.C., trattando un caso analogo all'odierno - con riferimento ad un incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada ad un veicolo sopraggiungente -, nonostante le numerose pronunce precedenti, questa volta escludeva la colpa del gestore, perchè non era stata dimostrata alcuna mancanza da parte di questo, evincendosi dagli atti che il cane fosse stato abbandonato da uno sconosciuto, unico responsabile dei danni da questo causati, riuscendo così a dimostrare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad un'ipotesi di caso fortuito.

Questo giudice non può condividere quest'ultimo orientamento, siccome non solo obiettivamente non rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade - beni non assimilabili alle ordinarie strade extraurbane, destinate ad una circolazione molto più lenta -, ma anche perché esso è meno confacente ai doveri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce una specifica prestazione pecuniaria proprio per garantire una percorribilità massimamente efficiente e sicura per gli utenti. Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr., tra molte, Cass. n. 10689/08; Cassazione n. 7763/2007). Tanto premesso, atteso che parte attrice agisce nel presente procedimento principalmente in via extracontrattuale, ritiene il giudicante che, nella fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente convenuto è dettata dall'art. 2051 c.c., per cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".



Tale responsabilità non richiede l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla *res* in sé, ma da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c. – invocata peraltro in via alternativa o cumulativa dall'attore -, poichè quest'ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una determinata categoria di soggetti - i custodi -, ad attivarsi perché dalla cosa custodita non derivino danni a terzi.

Venendo al fatto, dal rapporto della P.S. depositato in atti e dalla prova orale assunta (teste Casella) è risultata sia la dinamica del sinistro sia le relative circostanze di tempo e di luogo, corrispondenti a quelle dell'atto di citazione, cioè che il sinistro si era verificato a causa dell'attraversamento improvviso della carreggiata di une cane.

E' pacifico che la presenza di un tale animale costituisca obiettivamente una condizione di rischio per gli utenti della tratta autostradale, di cui non può che rispondere il gestore.

L'art. 2, n. 3 lett. A, del codice stradale prescrive, tra l'altro, che l'autostrada sia "dotata di recinzione".

Ne deriva, da un lato, una legittima aspettativa da parte degli utenti di non trovare "presenze estranee" alla circolazione ordinaria, dall'altro, uno specifico dovere di allestire lungo la strada una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno (specie da parte di animali selvatici o abbandonati), nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi riparo.



Per tali ragioni, gravava innanzitutto sulla convenuta l'onere di dimostrare che sul tratto autostradale in questione fosse stata apposta adeguata ed integra recinzione della carreggiata.

Ma tale circostanza non è stata sufficientemente provata dalla società convenuta.

Ed invero, dalla prova testimoniale espletata e, in particolare, dalle dichiarazioni dell'agente di Polizia Pavan e del teste Sbaiz, sentiti in udienza, è emerso che il cane con ogni probabilità era entrato dalla vecchia uscita del casello di Latisana in corrispondenza del luogo del sinistro, essendo la rete di recinzione interrotta in quel punto, e solo successivamente all'incidente vi è tato posto riparo chiudendo definitivamente con la recinzione l'ex ingresso del casello (teste Pavan). Quanto al teste Sbaiz, dipendente di Autovie, lo stesso confermava la circostanza asserita dall'agente, riferendo che "il vecchio casello è rimasto nelle stesse condizioni di quando era in uso e cioè con le reti viabilità ordinaria, fino alla recinzione presenti interrompono..."; riferiva inoltre che le due carreggiate sul luogo del sinistro erano divise da una barriera metallica alta 1,15 ml. dalla pavimentazione, in mezzo alla quale insisteva una siepe alta 10 cm. oltre la barriera.

Il teste Casella, incaricato della rimozione dell'animale, confermava poi che si trattava di un cane privo di tatuaggio e di microchip identificativo e quindi con ogni probabilità di un randagio.

Non appare fondata l'ipotesi, arbitraria, congetturata dalla convenuta che ventila l'immissione del cane nella rete autostradale, ritenendo più plausibile, secondo il criterio probabilistico dell'*id quod plerumque accidit*, che l'animale avesse approfittato della mancanza parziale della recinzione, riferita dai testi sopra indicati, al fine di entrare nell'arteria stradale.



Appare altresì come mera asserzione l'impossibilità del cane, una volta entrato in autostrada, di passare sotto la barriera metallica spartitraffico e saltare sopra una siepe "alta quantomeno 1,25 m.", attesa anche l'imprevedibilità di comportamento di tali quadrupedi.

Per quanto sopra, in mancanza di precisa e sicura prova liberatoria, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda attorea, non essendo stata la convenuta in grado di dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito.

Difatti, poiché la presenza dell'animale in autostrada derivava da una repentina alterazione dello stato della cosa, poteva ravvisarsi il caso fortuito soltanto nel caso in cui l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in quanto l'insidia, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potesse essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr., Cass. n. 14749/2005).

Tuttavia la società convenuta non ha potuto dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa.

Per i danni patrimoniali subiti l'attore ha chiesto la liquidazione nella misura ritenuta di giustizia, depositando un preventivo di spesa, *sub specie* di fattura non saldata, di € 3.089,24 IVA inclusa.

Non può riconoscersi piena rilevanza probatoria alla quantificazione contenuta nel preventivo prodotto in atti, ancorché confermato in udienza dalla teste Daniela Destro, quale legale rappresentante della "Carrozzeria Destro S.r.l.", teste peraltro pienamente capace a rendere testimonianza non avendo interesse tale da legittimarne la partecipazione al giudizio.

Tuttavia, essendo stata nell'atto introduttivo proposta al giudice domanda di provvedere alla valutazione del danno in via equitativa, da tale documento e da altri elementi che possono trarsi dagli atti (in particolare, dalla documentazione fotografica prodotta), possono comunque inferirsi criteri idonei a consentire una equa quantificazione del danno, che risulta non abbia in precedenza avuto luogo per l'inerzia della convenuta Autovie a fronte delle richieste di parte attrice.

Pertanto, tenuto conto dei pezzi di ricambio, del tempo occorrente per la riparazione e della vetustà del veicolo, si ritiene conforme a giustizia, secondo dati di comune esperienza, liquidare in via equitativa per i danni riportati dal veicolo attoreo nell'incidente per cui è causa la somma di € 3.000,00, comprensiva del risarcimento per sosta tecnica.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria, essendo l'importo riconosciuto indicato in valori monetari attuali.

Spese e competenze di causa secondo soccombenza, liquidate ai sensi del D.M. 140/12 come in dispositivo a favore del procuratore dell'attore, il quale ha dichiarato di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Latisana dott. Bruno Culurciello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, accertata la responsabilità della società Autovie Venete S.p.A. per i danni conseguenti al sinistro occorso a Macolino Alberto,

condanna

la convenuta AUTOVIE VENETE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di MACOLINO Alberto liquidati in via equitativa, secondo valori monetari attuali come in motivazione, Le

nell'importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;

condanna

la convenuta medesima al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.271,00, di cui € 121,00 per spese, oltre IVA e CNA come di legge, con attribuzione all'avv. Gianluca Gabbiotti.

Così deciso in Latisana il 25/3/2014.

Il Cancelliere

Ecoretti Stefano

Il Giudice di Pace

dott. B. CULURCIELLO

Depositato in cancelleria oggi

25 MAR 2014

Stated Ecoretti

10